



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Covid-19: nuovo DPCM del 2 marzo 2021

Decreto Milleproroghe: pubblicata in GU la legge di conversione con modificazioni

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Richiamo Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: nuove misure di adeguata verifica della clientela

Il Consiglio Notarile di Milano sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19

CNDCEC: indicazioni e spunti operativi in tema di whistleblowing

Consiglio d'Europa: pubblicate le Linee Guida sull'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale

GPDP: utilizzo delle impronte digitali dei dipendenti

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Società in-house e responsabilità da direzione e coordinamento

## Covid-19: nuovo DPCM del 2 marzo 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021

### PROVVEDIMENTI E NORMATIVI APPROVATI

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, in materia di “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Il decreto in commento sarà in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. In particolare, tra le altre, si prevedono le seguenti misure restrittive per il contenimento del contagio: i) limitazioni agli spostamenti tra regioni. Infatti, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se in fascia gialla, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ferma restando la facoltà di rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione; ii) nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure generali anti-contagio; iii) nelle zone rosse si prevede la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; iv) si prevede la facoltà per i Presidenti delle regioni che si trovano in fascia arancione di disporre la sospensione dell'attività scolastica. Tale determinazione può essere assunta nelle aree in cui si siano adottate misure più stringenti per via della gravità delle varianti e nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni, ovvero nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico; v) si istituisce un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

[torna su](#)

## Decreto Milleproroghe: pubblicata in GU la legge di conversione con modificazioni

Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021

### CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del Consiglio europeo del 14 dicembre 2020 (UE, EURATOM), nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*”. Tra le principali novità, introdotte in sede di conversione del decreto, si segnala la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per l'approvazione del bilancio, la proroga per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale, previsti in ragione della crisi Covid-19 e la proroga fino al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo *smart working* semplificato.

[torna su](#)

## ***Richiamo Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: nuove misure di adeguata verifica della clientela***

*The European Banking Authority (EBA) – “Linee guida sulla due diligence del cliente e sui fattori che gli istituti di credito e finanziari dovrebbero considerare quando valutano il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati a relazioni d'affari e transazioni occasionali ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849”, del 1° marzo 2021*

L'European Banking Authority (“EBA”), con le Linee guida in commento, ha individuato le misure da adottare in situazioni in cui siano opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto rispettivamente dagli articoli art. 17 e 18 della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). Il documento indica i fattori che le imprese dovrebbero considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a una relazione d'affari o transazione occasionale. Le Linee Guida individuano altresì come le imprese possano adattare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela in modo che siano commisurate ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo individuati. Il documento evidenzia che il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo può variare e che gli Stati membri, le autorità competenti e gli enti obbligati devono adottare misure per identificare e valutare tale rischio al fine di decidere il modo migliore per gestirlo. A tal proposito le Linee guida prevedono: i) il rafforzamento dei requisiti sulle valutazioni dei rischi individuali e aziendali e sulle misure di adeguata verifica della clientela; ii) nuove indicazioni ai fini dell'identificazione dei titolari effettivi; iii) l'uso di soluzioni innovative per identificare e verificare l'identità dei clienti; iv) modalità di conformazione alle disposizioni giuridiche sul rafforzamento dell'adeguata verifica della clientela in relazione ai paesi terzi ad alto rischio.

[torna su](#)

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

## ***Il Consiglio Notarile di Milano sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19***

*Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società – Massima n. 196 del 23 febbraio 2021*

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 196 del 23 febbraio 2021 avente ad oggetto la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell'art.6 d.l. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” e in deroga agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. In particolare, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che per “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Liquidità (convertito con l. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266 della l. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. Ad avviso del Consiglio Notarile di Milano resta invece fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

[torna su](#)

## *CNDCEC: indicazioni e spunti operativi in tema di whistleblowing*

*CNDCEC – “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”, del 12 febbraio 2021*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, congiuntamente con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato un documento dal titolo *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del Consiglio europeo del 14 dicembre 2020 (UE, EURATOM), nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"*. Nel documento in commento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul *whistleblowing*, nonché sull'integrazione della medesima con altre normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.), il CNDCEC pone le sue attenzioni sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del *whistleblowing* presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Inoltre, il CNDCEC si sofferma sui Modelli Organizzativi evidenziando come la normativa abbia comportato: i) la necessità di modifica/aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231; ii) un conseguente coinvolgimento dell'OdV, secondo diversi gradi di intervento in funzione delle scelte e della struttura delle società o degli enti in cui operano; iii) la necessità della predisposizione di una procedura operativa in tema di segnalazioni/*whistleblowing*.

[torna su](#)

## *Consiglio d'Europa: pubblicate le Linee Guida sull'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale*

*Consiglio d'Europa, Comitato Consultivo della Convenzione 108 – “Linee Guida riguardo al trattamento automatico dei dati personali”, del 28 gennaio 2021*

Il Comitato Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il Consiglio d'Europa, ha adottato le Linee Guida sull'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, le quali forniscono una serie di misure di riferimento che governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e Pubbliche Amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l'impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali. Il documento in commento contiene le seguenti sezioni in materia di trattamento dei dati personali: i) Linee Guida rivolte al legislatore; ii) Linee guida rivolte a sviluppatori, produttori e fornitori di servizi; iii) Linee Guida per enti che utilizzano sistemi di riconoscimento facciale; iv) diritti degli interessati in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il documento evidenzia il rischio insito nel “riconoscimento dell'affetto”, ossia il riconoscimento volto a rilevare i tratti della personalità, i sentimenti o le reazioni emotive dall'immagine del volto. Tali tecnologie di intelligenza artificiale, a parere del Comitato, dovrebbero essere vietate nell'ambito di procedure di assunzione e selezione del personale, nell'accesso ai servizi assicurativi e all'istruzione. Il riconoscimento facciale dovrebbe essere altresì inibito se utilizzato al fine di individuare caratteristiche personali del soggetto, ovvero il colore della pelle, le convinzioni religiose, il sesso, le condizioni di salute o sociali. Il Comitato stabilisce che i sistemi di riconoscimento facciale potrebbero essere utilizzati dalle forze dell'ordine allorché si tratti di una modalità strettamente necessaria per prevenire un rischio imminente e grave all'ordine o alla sicurezza pubblica.

[torna su](#)

## GPDP: utilizzo delle impronte digitali dei dipendenti

Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento n. 16 del 14 gennaio 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ("GPDP"), con il provvedimento in commento, ha sanzionato un'Azienda sanitaria provinciale ("Asp") per l'utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti. L'Autorità ha ritenuto che l'acquisizione delle impronte digitali dei dipendenti, memorizzate in forma crittografata sul badge personale, costituisca un trattamento illecito di dati biometrici dei dipendenti (sia all'atto dell'emissione del badge, sia all'atto della verifica dell'impronta in occasione di ogni "timbratura" di ciascun dipendente), in assenza di una idonea base normativa proporzionata all'obiettivo perseguito e che fissi misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, a seguito del rafforzamento delle garanzie previste dal Regolamento e dal Codice privacy. L'Autorità chiarisce altresì come, a tal fine, non possa essere considerato sufficiente il consenso del lavoratore al trattamento dei propri dati, in ambito lavorativo, poiché tale consenso viene prestato in una posizione di evidente squilibrio rispetto al datore di lavoro che intende utilizzare i dati del dipendente.

[torna su](#)

## Società in-house e responsabilità da direzione e coordinamento

Tribunale di Roma, Sentenza del 18 Febbraio 2021

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 2497 c.c., la quale disciplina la responsabilità da direzione e coordinamento di società, possa essere invocata anche con riferimento alla attività di direzione e controllo esercitata da enti pubblici, diversi dallo Stato, sulle società *in house providing*, purché non si sia in presenza di una società costituita per il mero svolgimento di attività di "autoproduzione" di beni e servizi destinati, in via diretta ed esclusiva, agli enti pubblici soci. Ad avviso del Tribunale di Roma, la fattispecie di responsabilità ex art. 2497 c.c. presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; e) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato. In particolare, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, il Tribunale chiarisce che non è sufficiente che una condotta della parte "dirigente/coordinante", posta in essere sulla base della relazione con la "eterodiretta/coordinata" ed in attuazione del potere di direzione in questione, sia stata finalizzata al perseguimento di un interesse della prima (ovvero di terzi). Infatti, è necessario che il perseguimento dell'interesse proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della "eterodiretta/coordinata", così da risultare causativo di un pregiudizio e contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda (c.d. "*mala gestio*" ex art. 2497 c.c.).

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA  
DI MERITO

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)